



Integrazione alla valutazione del rischio biologico del DVR.

Situazione di pericolo

Il possibile rischio derivante dall'epidemia da Covid-19 in atto nel nostro Paese, così come indicato dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19" siglato dalle parti sociali il 14 marzo 2020, rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, imponendo l'adozione delle comuni misure preventive di contrasto alla diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

Fonti di pericolo biologico

Il pericolo è rappresentato soprattutto dalla vicinanza con utenti o altri lavoratori che possono rappresentare una potenziale sorgente della malattia infettiva, e dal contatto con oggetti o arredi contaminati.

Punti critici

- ricevimento dell'utenza ed attività lavorativa in promiscuità con altri lavoratori
- pulizia e disinfezione degli ambienti
- pulizia servizi igienici
- manipolazione di rifiuti (contatto accidentale con oggetti taglienti attraverso tagli, punture o abrasioni)

Vie di esposizione

- Inalazione di bioaerosol contaminato a seguito di contatto ravvicinato con l'utenza o altri lavoratori o indiretto con oggetti contaminati da microbi
- Contatto accidentale delle mucose di occhi, naso e bocca con fluidi biologici, strumenti o superfici contaminati (servizi igienici, maniglie, piani di lavoro, telefoni ed attrezzature di lavoro)
- Per via parenterale, attraverso l'inoculo di agenti biologici per punture accidentali, abrasioni, traumi e ferite con oggetti taglienti o appuntiti contaminati.

Misure di prevenzione

Misure di prevenzione richieste ai lavoratori

Fermo restando il pieno rispetto da parte dell'Azienda delle misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, i lavoratori hanno:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- mettere in atto le misure di prevenzione personale appresso indicate:
 - Lavarsi frequentemente le mani;
 - Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

- Adottare correttamente le misure di prevenzione quali l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Limitare, per quanto possibile, occasioni che comportino condizioni di permanenza di più persone in ambienti circoscritti, stanze piccole e ascensori, non scambiare bicchieri;
- Evitare abbracci e strette di mano e rispettare la distanza interpersonale minima di almeno 1 mt;
- Porre attenzione all'igiene delle superfici con cui si viene a contatto;
- Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli dell'influenza;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Assicurare la frequente aerazione dei locali sedi di lavoro;
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Usare la mascherina in presenza di sintomi di tipo influenzale;
- Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Misure di prevenzione a cura dell'Azienda:

A fini preventivi vanno comunque disposte le seguenti misure organizzative:


- attuare tutte le specifiche disposizioni di prevenzione emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle autorità sanitarie;
- attivare o rafforzare il sistema per il controllo dell'accesso dell'utenza nei locali aziendali;
- evitare, negli uffici deputati al rapporto con persone esterne all'azienda, il sovraffollamento anche scaglionando gli accessi ed avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali;
- limitare le attività organizzate in front office dedicati al ricevimento dell'utenza;
- disporre che siano mantenute adeguate distanze con l'utenza e gli altri lavoratori così come indicato dall'Istituto Superiore di Sanità e dai DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dotare le postazioni di contatto con il pubblico di apposite separazioni a vetri;
- mettere a disposizione del personale e dell'utenza dei presidi per l'igiene e la pulizia della cute, possibilmente monouso e di facile utilizzo;
- accertarsi che le ditte incaricate alle pulizie ordinarie o gli stessi lavoratori dell'azienda eseguano scrupolosamente pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti;
- fornire ai lavoratori che svolgono attività di pulizia e disinfezione degli ambienti in cui hanno soggiornato persone contagiate i necessari dispositivi di protezione individuale (mascherina filtrante respiratoria FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe);
- diffondere, a tutto il personale, delle specifiche informazioni sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero della Sanità e dai DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

il Datore di lavoro

Il RSPP


.....

Il RLS


.....